



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Direzione centrale rapporto assicurativo
Sovrintendenza sanitaria centrale

Circolare n. 13

Roma, 3 aprile 2020

Al Dirigente generale vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e
 territoriali

e p.c. a: Organi istituzionali
 Magistrato della Corte dei conti delegato
 all'esercizio del controllo
 Organismo indipendente di valutazione della
 performance
 Comitati consultivi provinciali

Oggetto:

Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il conseguimento delle prestazioni Inail. Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro. Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Articolo 34, commi 1 e 2; articolo 42 commi 1 e 2.

Quadro normativo

- /// **Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38:** "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n.144". Articolo 12.
- /// **Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 27 febbraio 2019:** "Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni "Industria, Artigianato, Terziario, Altre attività" e relative modalità di applicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n.145".
- /// **Delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020:** "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili".

- /// **Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6:** "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13¹.
- /// **Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9:** "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"- Articoli 2, 5, 8 e 10.
- /// **Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020:** "Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19".
- /// **Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020:** "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19".
- /// **Decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14:** "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19".
- /// **Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18:** "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".
- /// **Lettera del Servizio Normativo per le Gestioni Assicurative n. 212 del 1° luglio 1993**" Modalità di trattazione dei casi di epatite virale a trasmissione parenterale e di AIDS".
- /// **Circolare Inail 23 novembre 1995, n.74:** "Modalità di trattazione delle malattie infettive e parassitarie".
- /// **Linee guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere del 4 maggio 1998, n.2.0.0.**
- /// **Lettera Direzione centrale prestazioni del 15 marzo 2000, n. 2.0.0.:** "Decreto legislativo 23.02.2000, n.38. Articolo 12. Istruzioni operative".
- /// **Lettera Direzione centrale prestazioni del 7 novembre 2011, n. 8476:** "Infortunio in itinere – utilizzo del mezzo privato (bicicletta)".
- /// **Circolare Inail 19 settembre 2013, n. 42:** "Prescrizione del diritto alle prestazioni. Artt. 111 e 112 d.p.r. 1124/1965 e s.m.i"
- /// **Circolare Inail 18 dicembre 2014, n. 62:** "Linee guida per la trattazione dei casi di infortunio in itinere. Deviazioni per ragioni personali".
- /// **Circolare Inail 25 marzo 2016, n. 14** "Linee guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere. Utilizzo del velocipede".
- /// **Circolare Inail 11 marzo 2020, n. 7:** "Emergenza epidemiologica da COVID-19. Sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi assicurativi e altre misure urgenti".

¹ Pubblicata nella G.U. Serie Generale del 09 marzo 2020, n. 61. Entrata in vigore del provvedimento 10 marzo 2020.

Premessa

L'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ha disposto che *in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'Inps e dall'Inail è sospeso di diritto.*

A questa disposizione di carattere generale l'articolo 42, comma 1, riguardante specificamente l'Inail, aggiunge che *in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall'Inail è sospeso di diritto e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo e per le stesse prestazioni di cui al comma 1, i termini di prescrizione. Sono, infine, sospesi i termini di revisione della rendita su domanda del titolare, nonché su disposizione dell'Inail, previsti dall'articolo 83 del d.p.r. n. 1124 del 1965 che scadano nel periodo indicato al comma 1. Detti termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.*

Il comma 2 del citato articolo 42 dispone che *nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'Inail che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni Inail nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati.*

Con la presente circolare, si forniscono le prime indicazioni in merito all'applicazione delle predette disposizioni normative.

Termini di prescrizione per il conseguimento delle prestazioni

L'azione per conseguire le prestazioni Inail, ai sensi dell'art. 112, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche, si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale. Per le malattie professionali, nello specifico, il termine decorre dal primo giorno di completa astensione dal lavoro e, per quelle che non determinano astensione, dal momento in cui, secondo criteri di normale conoscibilità, il lavoratore abbia avuto cognizione di essere affetto da malattia di probabile origine professionale con danno indennizzabile ai sensi dell'art. 135 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che sancisce la decorrenza per le malattie professionali.

Non tutti i termini prescrizionali relativi alle azioni per il conseguimento delle prestazioni soggiacciono però a tale termine triennale, in quanto ad alcune fattispecie si applicano i termini quinquennali o decennali previsti dalla comune disciplina civilistica.

Nella seguente tabella, sono riportati i principali termini correlati alle prestazioni erogate dall'Inail.

Termini di prescrizione	Prestazioni
triennale	Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta; indennizzo del danno biologico in capitale; assegno <i>una tantum</i> in caso di morte; rendita ai superstiti; assegno per l'assistenza personale continuativa (APC); assegno d'incollocabilità; rimborso spese mediche.
quinquennale	Ratei di rendita già liquidati; quote integrative della rendita in godimento.
decennale	Rendita diretta e ratei non liquidati; integrazione a carico Inail per rendita erogata dall'istituzione belga ai minatori italiani affetti da silicosi contratta in Belgio (legge n.1115/1962).

Per effetto del citato articolo 42, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 i predetti termini di prescrizione, ricadenti nel periodo dal 23 febbraio 2020 (compreso) e sino al 1° giugno 2020, sono sospesi e riprenderanno a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

Termini di decadenza per il conseguimento delle prestazioni

L'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 dispone che quando la morte sopraggiunge in conseguenza dell'infortunio dopo la liquidazione della rendita di inabilità permanente, la domanda per ottenere la rendita nella misura e nei modi stabiliti nell' articolo 85 deve essere proposta dai superstiti, a pena di decadenza, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Inail in cui si avvisano i superstiti della facoltà di presentare la richiesta di rendita².

Un termine decadenziale di 180 giorni, dalla data di ricezione dell'avvenuta comunicazione dall'Inail, è invece previsto dall'articolo 7 della legge 5 maggio 1976, n. 248 per proporre la domanda da parte dei superstiti di invalidi del lavoro deceduti per cause estranee alla patologia indennizzata, per la concessione dello speciale assegno continuativo mensile.

² Cfr sentenza della Corte Costituzionale 24 gennaio 1994, n. 14.

Lo stesso termine decadenziale di 180 giorni, che decorre dalla data di abbandono della lavorazione morbigena, è previsto per la richiesta di rendita di passaggio.

La seguente tabella riepilogativa riporta i principali termini di decadenza correlati alle prestazioni erogate dall'Istituto.

Termini di decadenza	Prestazioni
90 giorni	rendita a superstiti.
180 giorni	Speciale assegno continuativo ex legge 248/1976; rendita di passaggio per silicosi e asbestosi ³ .

Per effetto del citato articolo 42, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, i predetti termini di decadenza ricadenti nel periodo dal 23 febbraio 2020 (compreso) e sino al 1° giugno 2020, sono sospesi e riprenderanno a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

Sospensione dei termini di revisione delle rendite

L' articolo 42, al comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 dispone, inoltre che ... *sono sospesi i termini di revisione della rendita su domanda del titolare, nonché su disposizione dell'Inail, previsti dall'articolo 83 del d.p.r. n.1124 del 1965 che scadano nel periodo indicato al comma 1. Detti termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.*

La disciplina e i termini di revisione delle rendite sono stabiliti dall'articolo 83, per l'infortunio, e dall'articolo 137, per le malattie professionali, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Prescindendo dai termini di revisione previsti dalle predette disposizioni di natura ordinatoria, in caso di infortunio e/o malattia professionale, alla scadenza del termine rispettivamente di 10 anni (per gli infortuni) e di 15 anni (per le malattie professionali), l'Inail e l'assicurato possono richiedere la revisione della rendita, a pena di decadenza, entro un anno dalla scadenza del decennio e/o del quindicennio. Il termine di decadenza annuale è fissato dall'articolo 137 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 ma come è noto si applica anche alla revisione delle rendite per infortunio⁴. La data di inizio per il computo dei dieci o quindici anni coincide con la data di decorrenza della rendita.

³ Legge 12 aprile 1943, n. 455; decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648; articolo 150 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni. La prestazione ha finalità essenzialmente profilattiche ed è riconosciuta ai lavoratori affetti da silicosi o asbestosi per il periodo di un anno dall'abbandono della lavorazione nociva.

⁴ Cass. Civ., Sez. Lav. n. 21387 e n. 16056 del 2004.

La disposizione di cui al terzo periodo del comma 1, dell'articolo 42, interviene sul predetto termine annuale, stabilendone la sospensione nella sola ipotesi in cui la sua scadenza cade nel periodo che intercorre tra il 23 febbraio (compreso) e il 1° giugno 2020. Il computo del termine riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione, ossia dal 1° giugno 2020.

Pertanto qualora, per esempio, il termine annuale di decadenza per chiedere la revisione della rendita scada il 15 maggio 2020, detto termine si considera sospeso di diritto e ricomincerà a decorrere dal 2 giugno 2020 (compreso). La rimessione nei termini avrà una durata pari al periodo che intercorre tra il 23 febbraio e il 15 maggio.

Le norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 che disciplinano i termini revisionali si applicano anche alle rendite costituite in regime di *danno biologico*, per effetto del richiamo disposto dall'art.13 comma 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 .

La sospensione in esame riguarda tutte le revisioni delle rendite, sia quelle richieste dall'assicurato sia quelle disposte dall'Inail.

Le visite medico-legali di revisione sospese verranno riprogrammate, nel rispetto dei nuovi termini di decadenza.

Tutela infortunistica Inail nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro.

L'articolo 42, comma 2, del decreto in oggetto stabilisce che nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'Inail che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni Inail nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati.

Ambito della tutela

La norma di cui al citato articolo 42, secondo comma, chiarisce alcuni aspetti concernenti la tutela assicurativa nei casi accertati di infezione da nuovo coronavirus (SARS-CoV-2), avvenuti in occasione di lavoro.

In via preliminare si precisa che, secondo l'indirizzo vigente in materia di trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie⁵, l'Inail tutela tali affezioni morbose,

⁵ Linee-guida per la trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie di cui alla Circolare Inail 23 novembre 1995, n. 74.

inquadrandole, per l'aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro: in questi casi, infatti, la causa virulenta è equiparata a quella violenta.

In tale ambito delle affezioni morbose, inquadrate come infortuni sul lavoro, sono ricondotti anche i casi di infezione da nuovo coronavirus occorsi a qualsiasi soggetto assicurato dall'Istituto.

La disposizione in esame, confermando tale indirizzo, chiarisce che la tutela assicurativa Inail, spettante nei casi di contrazione di malattie infettive e parassitarie negli ambienti di lavoro e/o nell'esercizio delle attività lavorative, opera anche nei casi di infezione da nuovo coronavirus contratta in occasione di lavoro⁶ per tutti i lavoratori assicurati all'Inail.

Sono destinatari di tale tutela, quindi, i lavoratori dipendenti e assimilati, in presenza dei requisiti soggettivi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché gli altri soggetti previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (lavoratori parasubordinati, sportivi professionisti dipendenti e lavoratori appartenenti all'area dirigenziale) e dalle altre norme speciali in tema di obbligo e tutela assicurativa Inail.

Nell'attuale situazione pandemica, l'ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico. Per tali operatori vige, quindi, la presunzione semplice di origine professionale, considerata appunto la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo coronavirus.

A una condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l'utenza. In via esemplificativa, ma non esaustiva, si indicano: lavoratori che operano in *front-office*, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all'interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc. Anche per tali figure vige il principio della presunzione semplice valido per gli operatori sanitari.

Le predette situazioni non esauriscono, però, come sopra precisato, l'ambito di intervento in quanto residuano quei casi, anch'essi meritevoli di tutela, nei quali manca l'indicazione o la prova di specifici episodi contagianti o comunque di indizi "gravi precisi e concordanti" tali da far scattare ai fini dell'accertamento medico-legale la presunzione semplice.

⁶ Cfr Corte di Cassazione, sentenza n. 9913 del 13 maggio 2016, ha ribadito i principi che devono essere seguiti nel determinare la riconducibilità all'"occasione di lavoro" dell'infortunio occorso al lavoratore. In particolare, secondo la Corte, affinché l'infortunio sia indennizzabile da parte dell'Inail, non è necessario che sia avvenuto nell'espletamento delle mansioni tipiche disimpegnate dal lavoratore essendo sufficiente, a tal fine, anche che lo stesso sia avvenuto durante lo svolgimento di attività strumentali o accessorie. Sia la dottrina che la giurisprudenza di legittimità riconoscono il significato normativo estensivo dell'espressione "occasione di lavoro". Essa *comprende tutte le condizioni temporali, topografiche e ambientali in cui l'attività produttiva si svolge e nelle quali è imminente il rischio di danno per il lavoratore, sia che tale danno provenga dallo stesso apparato produttivo e sia che dipenda da situazioni proprie e ineludibili del lavoratore.*

In base alle istruzioni per la trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, la tutela assicurativa si estende, infatti, anche alle ipotesi in cui l'identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti problematica.

Ne discende che, ove l'episodio che ha determinato il contagio non sia noto o non possa essere provato dal lavoratore, né si può comunque presumere che il contagio si sia verificato in considerazione delle mansioni/lavorazioni e di ogni altro elemento che in tal senso deponga, l'accertamento medico-legale seguirà l'ordinaria procedura privilegiando essenzialmente i seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale.

Denuncia di malattia-infortunio per infezione da nuovo coronavirus e certificazione medica

Il primo periodo del comma 2, del citato articolo 42 ribadisce che, nei casi accertati di infezione da nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore deve predisporre e trasmettere telematicamente la prescritta certificazione medica (prevista dall'articolo 53, commi 8, 9 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124) all'Inail, che prende in carico e assicura la relativa tutela all'infortunato, ai sensi delle vigenti disposizioni, al pari di qualsiasi altro infortunio.

Il certificato medico dovrà essere redatto secondo i criteri di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche, e quindi riportare i dati anagrafici completi del lavoratore, quelli del datore di lavoro, la data dell'evento/contagio, la data di astensione dal lavoro per inabilità temporanea assoluta conseguente al contagio da virus ovvero la data di astensione dal lavoro per quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria del lavoratore sempre legata all'accertamento dell'avvenuto contagio e, in particolare per le fattispecie per le quali non opera la presunzione semplice dell'avvenuto contagio in relazione al rischio professionale specifico, le cause e circostanze, la natura della lesione e il rapporto con le cause denunciate.

Si rappresenta l'importanza di acquisire la certificazione dell'avvenuto contagio, in quanto solo al ricorrere di tale elemento, assieme all'altro requisito dell'occasione di lavoro, si perfeziona la fattispecie della *malattia-infortunio* e, quindi, con il conseguente obbligo dell'invio del certificato di infortunio è possibile operare la tutela Inail. Ai fini della certificazione dell'avvenuto contagio si ritiene valida qualsiasi documentazione clinico-strumentale in grado di attestare, in base alle conoscenze scientifiche, il contagio stesso.

Resta fermo, inoltre l'obbligo da parte del medico certificatore di trasmettere telematicamente all'Istituto il certificato medico di infortunio. In proposito, si segnala l'opportunità di valutare in favore dell'infortunato alla luce della situazione emergenziale, sia la redazione della predetta certificazione, sia le modalità di trasmissione, avendo cura principalmente di accertarne la provenienza.

Allo stesso modo, è opportuno adottare ogni misura proattiva per l'acquisizione delle denunce da parte dei datori di lavoro, con l'eventuale documentazione sanitaria allegata, evitando comportamenti improntati al rigore letterale delle disposizioni normative.

In proposito i datori di lavoro pubblico o privato assicurati all'Inail, debbono continuare ad assolvere all'obbligo di effettuare, come per gli altri casi di infortunio, la *denuncia/comunicazione d'infortunio* ai sensi dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124⁷ e successive modificazioni.

Particolare attenzione dovrà essere posta nella compilazione della denuncia di infortunio per quanto riguarda la valorizzazione dei campi relativi alla data evento, alla data abbandono lavoro e alla data di conoscenza dei riferimenti della certificazione medica attestante l'avvenuto contagio, cioè ai dati necessari per assolvere l'adempimento dell'obbligo correlato al predetto articolo 53.

Si sottolinea, in proposito che solo dalla conoscenza positiva, da parte del datore di lavoro, dell'avvenuto contagio decorrono i termini per la trasmissione telematica della denuncia all'Istituto.

A tale riguardo si raccomanda alle Strutture territoriali la massima disponibilità nel rispondere ai quesiti che dovessero pervenire in ordine a dubbi o difficoltà relativi alla compilazione delle denunce da parte dei datori di lavoro, nonché, alla luce della situazione emergenziale di valutare in favore del datore di lavoro e dell'infortunato, sia le modalità di trasmissione, sia le decorrenze dei termini di legge per la compilazione e la trasmissione delle denunce da parte dei datori di lavoro.

In merito le Strutture territoriali Inail adottano ogni misura proattiva per consentire l'acquisizione delle denunce di infortunio da parte dei datori di lavoro, con l'eventuale documentazione sanitaria allegata.

Giova, infine, far presente che laddove pervenga all'Istituto della documentazione utile per l'apertura del caso di malattia-infortunio (certificato medico, denuncia di infortunio redatta dal datore di lavoro o altro documento valido ai fini della protocollazione), mancante però del dato sanitario dell'avvenuto contagio, è necessario per il proseguimento dell'istruttoria acquisire tempestivamente la documentazione attestante la conferma diagnostica del contagio, ricorrendo al fine di facilitare e abbreviare l'istruttoria del caso anche direttamente alla documentazione in possesso degli infortunati. Detta documentazione clinico-strumentale, infatti, è indispensabile per la verifica della regolarità sanitaria e amministrativa per l'ammissione del caso alla tutela Inail.

Per i datori di lavoro assicurati all'Inail l'obbligo della *comunicazione d'infortunio* ai fini statistici e informativi si considera comunque assolto per mezzo della *denuncia/comunicazione d'infortunio*.

⁷Il datore di lavoro dovrà effettuare, come per gli altri casi di infortunio, la denuncia all'Istituto compilando, nel caso di contagio da nuovo coronavirus l'apposito campo "*malattia infortunio*" presente nell'applicativo relativo alla denuncia di infortunio *on-line*. La valorizzazione di tale campo rende facoltativa la compilazione dei campi "*data inizio prognosi*" e "*data fine prognosi*".

In merito alla decorrenza della tutela Inail, si precisa che il termine iniziale decorre dal primo giorno di astensione dal lavoro attestato da certificazione medica per avvenuto contagio, ovvero dal primo giorno di astensione dal lavoro coincidente con l'inizio della quarantena, sempre per contagio da nuovo coronavirus (contagio che può essere accertato anche successivamente all'inizio della quarantena), computando da tali date i giorni di franchigia ai fini del calcolo della prestazione economica per inabilità temporanea assoluta al lavoro. Con separata nota alle Strutture saranno impartite le necessarie istruzioni tecniche per la gestione degli applicativi in linea con le presenti istruzioni.

Casi di dubbia competenza Inail/Inps

Nei casi di dubbia competenza, ai sensi della circolare Inail n. 47/Inps n. 69 del 2 aprile 2015, relativi ai lavoratori per i quali vige la *convenzione tra Inail e Inps per l'erogazione della indennità per inabilità temporanea assoluta da infortunio sul lavoro, da malattia professionale e da malattia comune* e per i quali è escluso il contagio da nuovo coronavirus in occasione di lavoro, la tutela Inail non è dovuta ed è necessario procedere alla segnalazione del caso all'Inps, con l'allegazione di tutta la documentazione sanitaria agli atti della pratica al fine di evitare la sovrapposizione di tutela assicurativa.

La segnalazione è trasmessa, mediante la modulistica in uso, tempestivamente alla Sede Inps competente che, previa valutazione in ordine alla riconduzione del caso al proprio campo di azione, trasmette all'Inail il modello attestante il suo accoglimento.

Parimenti, l'Inps, ai sensi delle disposizioni vigenti, procede nei riguardi dell'Inail laddove rilevi che l'evento denunciato non rientrando nella propria competenza è invece oggetto di tutela assicurativa Inail.

La Sede Inail, in questa fattispecie, previa valutazione in ordine alla riconduzione del caso alla propria competenza, trasmette la comunicazione del suo accoglimento all'Inps.

Per ogni ulteriore informazione in esito agli aspetti di specifico dettaglio della convenzione si rimanda, comunque, alle disposizioni contenute nella predetta circolare Inail n. 47/Inps n. 69 del 2 aprile 2015.

Si segnala, inoltre, che per quanto riguarda gli eventi lesivi afferenti ai lavoratori per i quali non spetta l'indennità di malattia ai sensi della suddetta convenzione, quali per esempio lavoratori assicurati nella speciale gestione per conto dello stato, lavoratori autonomi, lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, etc., laddove venga escluso il contagio in occasione di lavoro, la tutela Inail non è dovuta ed è esclusa la segnalazione del caso per l'attribuzione della competenza all'Inps.

Erogazione della prestazione prevista dal Fondo gravi infortuni

Nel caso di decesso del lavoratore spetta ai familiari, ai sensi della disciplina vigente, anche la prestazione economica *una tantum* prevista dal Fondo delle vittime di gravi

infortuni sul lavoro. La prestazione è prevista sia per i soggetti assicurati con Inail che per quelli per i quali non sussiste il predetto obbligo.

In proposito, in considerazione del fatto che possono beneficiare della prestazione anche i lavoratori non assicurati all'Inail, come per esempio militari, vigili del fuoco, forze di polizia, liberi professionisti, etc., le Sedi territoriali, tenuto conto della situazione emergenziale, attivano ogni utile iniziativa per fornire agli interessati le informazioni necessarie per poter beneficiare della prestazione economica in questione.

Esclusione degli eventi infortunistici derivanti da infezione da nuovo coronavirus dalla determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico

La disposizione normativa in esame, infine, precisa che gli eventi lesivi derivanti da infezioni da nuovo coronavirus - in occasione di lavoro - gravano sulla gestione assicurativa dell'Inail, e dispone che gli eventi in questione non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del decreto interministeriale 27 febbraio 2019, concernente l'approvazione delle nuove tariffe dei premi Inail e le relative modalità di applicazione.

Pertanto, in analogia alle altre tipologie di infortuni, come per esempio gli infortuni *in itinere*, gli effetti degli eventi in esame non entrano a far parte del bilancio infortunistico dell'azienda in termini di oscillazione *in malus* del tasso applicato, ma sono attribuiti secondo principi di mutualità, mediante forme di "caricamento" indiretto in sede di determinazione dei tassi medi di lavorazione.

A tale fine, si comunica che sono stati avviati gli adeguamenti procedurali utili per la rilevazione a livello centrale dei casi di malattia-infortunio dovuti al contagio da nuovo coronavirus, identificati con specifico codice E nell'apposita procedura Car.cli.web. Ciò al fine di escludere tali eventi lesivi dalla determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico, sia per i datori di lavoro pubblici che per quelli privati, nonché per gli opportuni monitoraggi dei casi denunciati e ammessi a tutela.

Infortunio sul lavoro *in itinere* occorso durante il periodo di emergenza da COVID – 19.

Per quanto riguarda la disciplina dell'infortunio *in itinere*, l'art. 12 decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sancisce che l'assicurazione infortunistica opera nell'ipotesi di infortunio occorso a lavoratore assicurato durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro. Posto che in tale fattispecie non sono catalogati soltanto gli incidenti da circolazione stradale, anche gli eventi di contagio da nuovo coronavirus accaduti durante tale percorso sono configurabili come infortunio *in itinere*.

Ciò in linea con quanto già anticipato per il personale delle Aziende sanitarie locali e delle altre strutture sanitarie pubbliche o private assicurate con l'Inail⁸.

In tale fattispecie il dato epidemiologico guida il riconoscimento medico-legale.

In merito all'utilizzo del mezzo di trasporto, poiché il rischio di contagio è molto più probabile in aree o a bordo di mezzi pubblici affollati, al fine di ridurre la portata, per tutti i lavoratori addetti allo svolgimento di prestazioni da rendere in presenza sul luogo di lavoro è considerato necessitato l'uso del mezzo privato per raggiungere dalla propria abitazione il luogo di lavoro e viceversa. Tale deroga vale per tutta la durata del periodo di emergenza epidemiologica, secondo le disposizioni e i tempi dettati in materia dalle autorità competenti.

Restano invariate per il resto le disposizioni impartite per la disciplina e la gestione degli infortuni *in itinere*.

Il Direttore generale
f.to Giuseppe Lucibello

⁸ Istruzione operativa Inail del 17 marzo 2020, n. 3675.